

### **13. Principi per la redazione delle procedure aziendali per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione**

13.1. Sono adottate, dalle funzioni competenti, specifiche procedure aziendali per la formazione, l'attuazione e la comunicazione delle decisioni della Società. La formazione, l'attuazione e la comunicazione delle decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e del presente MO.

13.2. Le procedure aziendali sono costantemente aggiornate, da parte delle funzioni competenti, anche su proposta del Odv.

13.3. Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo, rientranti nei tipi individuati nel § 12.1. sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;
- e) l'accesso ai documenti già archiviati, di cui alle due lettere precedenti, sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e al Odv;
- f) la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- g) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- h) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- i) la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari autorizzati.

13.4. Il Odv - ai sensi dell'art.7.4.8. lett.n) - cura che le procedure di cui al precedente § 12 siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Il Odv propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

13.5. Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal MO nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione al Odv e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.